



ASSEGNI DI STUDIO A FIGLI DI ISCRITTI DECEDUTI O INABILI BANDO ANNUALITÀ 2023

Art. 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, nel rispetto delle norme di cui al Capo VI del Regolamento delle forme di assistenza e nel limite degli stanziamenti determinati dal Consiglio di Amministrazione, eroga annualmente assegni di studio riservati ai figli di iscritti all'Ente deceduti o inabili allo svolgimento dell'attività lavorativa che frequentino con regolarità gli istituti di scuola media superiore, l'Università e scuole di specializzazione *post lauream*.

L'anno scolastico e/o accademico di riferimento del presente Bando è 2023-2024.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art.2 - REQUISITI

I requisiti oggettivi e di merito per l'ammissione al contributo di cui all'art. 1 del presente Bando sono i seguenti:

- essere figli di iscritti all'Ente, in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, deceduti o inabili allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- avere un'età non superiore ai 25 anni nell'anno di erogazione dell'assegno di studio;
- regolare iscrizione al primo anno presso istituti di scuola media superiore, ovvero agli anni successivi al primo e non essere stati ripetenti;
- regolare iscrizione al primo anno di corsi di laurea universitari, ovvero agli anni successivi, avendo sostenuto almeno i 3/5 degli esami previsti per ciascun anno del corso di laurea;
- regolare iscrizione al primo anno di corsi di specializzazione *post-lauream*, ovvero agli anni successivi al primo avendo ottenuto la relativa idoneità o esonero.

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari per l'accesso al contributo qualora la posizione dell'iscritto o del dante causa non risulti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, l'iscritto o il superstite avente titolo dovrà procedere alla relativa regolarizzazione entro e non oltre il **termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente**, a pena di decadenza della domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria del presente bando e diniego della prestazione.

In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'entità del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo potrà concorrere alla copertura delle somme dovute e la prestazione verrà liquidata per la sola differenza.

Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione del contributo per l'anno scolastico e/o accademico 2023/2024 dovrà essere presentata entro il **29/02/2024**.

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all'articolo 1 dovranno presentare apposita domanda a mezzo raccomandata A/R presso gli Uffici dell'Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n. 1, ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo welfare@pec.enpap.it. Per la spedizione farà fede il timbro postale o la data di invio della posta certificata.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ente nella sezione del sito www.enpap.it denominata "Servizi per te - Assegni di studio".

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a sei mesi attestante la composizione del nucleo familiare e l'indicazione dell'iscritto (genitore del candidato) deceduto o inabile al lavoro e, nel caso di orfanità, che il richiedente è orfano di uno o di entrambi i genitori, ovvero certificato medico redatto da un medico legale comprovante l'inabilità dell'iscritto allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) codice fiscale del concorrente;
- c) certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o dell'università attestante i dati richiesti dal bando;
- d) curriculum vitae comprensivo dell'indicazione dei titoli di studio posseduti e del tipo di corso universitario o di specializzazione, di qualificazione frequentato, o che si ha l'intenzione di frequentare, e in relazione al quale viene chiesto il conferimento dell'assegno di studio (il curriculum non dovrà essere allegato nel caso di frequenza di scuola media superiore);
- e) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultimo anno fiscalmente disponibile;
- f) autocertificazione attestante che il candidato abbia beneficiato o benefici, ovvero non abbia beneficiato o non benefici, di altri assegni o borse di studio, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione alla frequenza scolastica, universitaria o post universitaria.

Nel caso di domande presentate per conto di soggetti minori di età, la domanda deve essere sottoscritta dall' esercente la patria potestà, dal tutore o curatore e alla domanda deve essere allegato il provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare.

Eventuale documentazione integrativa, necessaria per l'erogazione del contributo, dovrà essere inoltrata entro e non oltre il **termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di integrazione da parte dell'Ente**, a pena di decadenza della domanda. Le integrazioni pervenute oltre il termine assegnato determineranno la decadenza della domanda che, pertanto, non sarà considerata ammissibile ai fini della formazione della graduatoria del bando in base ai criteri previsti dal successivo art. 4, con conseguente diniego della prestazione.

Le dichiarazioni di certificazione potranno essere fornite mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'art. 46 del DPR n. 445/2000.

I documenti di cui è consentita anche l'esibizione di una copia dovranno essere corredati da una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante la conformità della copia prodotta al documento originale.

Art. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il Consiglio di amministrazione ha previsto l'attribuzione degli assegni di studio per l'anno scolastico e/o accademico 2023/2024 così suddivisi:

- a) n. 14 (quattordici) assegni di studio di euro 2.500,00 ciascuno, per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità gli istituti di scuola media superiore;
- b) n. 23 (ventitré) assegni di studio di euro 5.000,00 ciascuno, per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità le università statali o riconosciute, ovvero scuole di specializzazione *post-lauream*.

L'Ente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta e, all'esito dell'istruttoria, provvederà ad erogare il contributo in base ad una graduatoria formata con i seguenti parametri:

- a) entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare dell'iscritto, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto valore ISEE/punteggio	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a € 5.000,00	10 punti
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00	9 punti
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00	8 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00	7 punti
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00	6 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00	5 punti
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00	4 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00	3 punti
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00	2 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00	1 punto

- b) stato di orfano di uno o entrambi i genitori e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto situazione familiare/punteggio	
Situazione familiare	Punteggio attribuito
Orfano di uno dei genitori	5 punti
Orfano di entrambi i genitori	10 punti

- c) numero dei componenti il nucleo familiare con preferenza verso lo studente con il nucleo familiare più numeroso e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto numero componenti superstiti nucleo familiare/punteggi	
Numero componenti nucleo familiare	Punteggio attribuito
Fino a 2 componenti	1 punto
3 componenti	2 punti
Oltre 3 componenti	3 punti

- d) stato di figlio di iscritto esercente in via esclusiva l'attività libero professionale e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto esercizio attività professionale/punteggio	
Esercizio attività professionale	Punteggio attribuito
Esclusività libera professione NO	1 punto
Esclusività libera professione SI	2 punti

- e) non aver beneficiato, e non beneficiare, di altri assegni o borse di studio, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione alla frequenza scolastica o universitaria e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto inesistenza di analogo beneficio /Punteggio	
Beneficiario di altra borsa/assegno di studio	Punteggio attribuito
SI	4 punti
NO	10 punti

- f) criterio anagrafico: l'età dello studente sarà considerata criterio residuale di formazione della graduatoria nel senso che risulterà preferito, a parità di punteggio, lo studente più giovane.

Art. 5 - INFORMAZIONI

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione “*Servizi per te - Assegni di studio*”. L'ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle domande di contributo è il Servizio Welfare cui è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 chiamando il numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o il numero di rete fissa 069453261.

* * *

Roma, dicembre 2023

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
Felice Damiano Torricelli